

TRATTAMENTO IVA APPLICABILE

A seguito delle novità sopra accennate, **a decorrere dall'1.1.2018**, i commercianti **non potranno più omaggiare** le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali **contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici** (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il **trasporto della merce** acquistata.

 L'obbligo in esame **non interessa** le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

Per tali borse è quindi richiesto **l'addebito al cliente** del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il "prezzo" da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03).

La cessione delle borse / sacchetti in esame **costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA**.

A tal fine **assume rilevanza il regime IVA** applicato dal commerciante, ossia il fatto che l'IVA a debito sia determinata tramite la c.d "ventilazione" ovvero il c.d. "scorporo".

Soggetti che applicano la "ventilazione"	Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. "ventilazione" di cui all'art. 24, comma 3, DPR n. 633/72 l'ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei "corrispettivi da ventilare" del periodo di riferimento.
Soggetti che utilizzano lo scorporo	Per i soggetti che non applicano la "ventilazione" l'IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l'aliquota del 22%

 Merita segnalare la necessità di provvedere ad **adeguare il registratore di cassa** in quanto l'ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere **evidenziato "distintamente"** sullo scontrino.